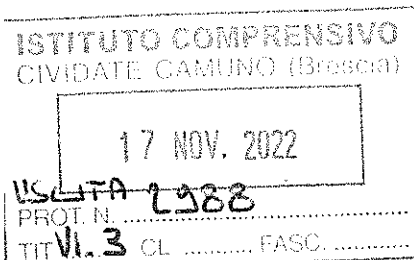




Ministero dell'Istruzione



**Istituto Comprensivo
"Giuseppe Bonafini"**

- Civate Camuno -

Via Cortiglione, 17 – 25040 Civate Camuno – Tel: 0364 340454 - Fax: 0364 342026
E-mail uffici: bsic807004@istruzione.it – PEC: bsic807004@pec.istruzione.it
Sito: www.icivate.edu.it – Cod. Mecc.: BSIC807004 – Codice fiscale n. 90009580177

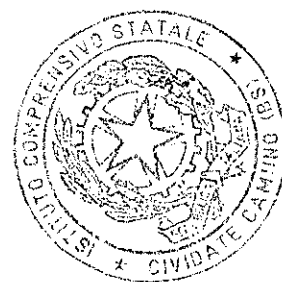
IPOTESI

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Anno Scolastico
2022/23

Sottoscritta il 17 novembre 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Roberto Salvetti)



Elena Fuglia
Roberto Salvetti
Flaminio

Il giorno di **17 novembre 2022** alle ore 13:30, presso la scuola secondaria di I grado di Civate Camuno, viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Integrativo dell'Istituto Comprensivo di Civate Camuno.

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa del Dirigente scolastico, per il previsto parere.

L'ipotesi di accordo è stata sottoscritta tra:

per la parte pubblica

il Dirigente scolastico pro tempore

Roberto Salvetti

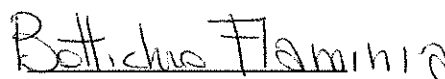


per la parte sindacale

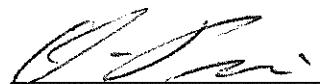
la RSU



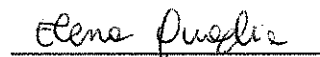
Bottichio Flaminia
personale docente
scuola dell'infanzia



Peci Antonella
personale docente
scuola primaria



Quaglia Elena
personale docente
scuola primaria



FLC/CGIL: //

CISL SCUOLA: //

SNALS/CONFSAL: //

UIL SCUOLA: //

GILDA DEGLI INSEGNANTI: //

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata.

1. Il presente Contratto integrativo d'Istituto è sottoscritto fra l'Istituto comprensivo di Civate Camuno, rappresentato dal Dirigente scolastico Roberto Salvetti, ed i delegati della R.S.U. formata dalle Organizzazioni Sindacali FLC/CGIL - CISL - SNALS sulla base di quanto previsto dal CCNL 29/11/2007 - art. 7 e si applica a tutto il personale docente e ATA in servizio nell'Istituto, con contratto di lavoro a tempo sia indeterminato che determinato.
2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione e sono validi fino al termine dell'anno scolastico 2022/23. Essi si intendono comunque tacitamente prorogati fino alla stipula di nuovo contratto, qualora una delle parti non ne dia formale disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza naturale, con lettera semplice. Resta inteso che tutto quanto in esso stabilito si intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contratti nazionali gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o implicitamente incompatibili. È comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali. Il presente contratto è comunque modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.
3. Il Contratto Integrativo d'Istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dalle seguenti fonti normative: D. Lgs. 297/1994; CCNL scuola 29/11/2007; CCNL scuola 16 aprile 2018; D. Lgs. 29/93; D. Lgs. n. 165/2001; D. Lgs. 396/97; D. Lgs. 80/98; D. Lgs. n. 141/2011; Legge n. 300/1970.
4. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.
5. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente scolastico provvede a diffondere il testo dell'accordo, pubblicandone copia integrale nella bacheca sindacale del sito dell'Istituto e dando informazione al personale con comunicazione interna.

Articolo 2 - Composizione delle delegazioni.

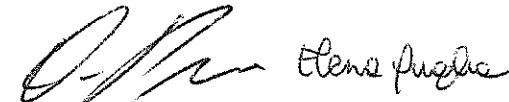
1. Le Delegazioni sono composte secondo quanto previsto dell'art. 7 del CCNL scuola 2007. Il Dirigente scolastico può avvalersi dell'assistenza del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e di personale interno alla scuola, esperto nelle materie oggetto di contrattazione.
2. Le decisioni della delegazione vengono assunte a maggioranza dei componenti.

Articolo 3 - Procedure di raffreddamento e conciliazione e interpretazione autentica.

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto, la parte interessata, al fine di iniziare la procedura di conciliazione, inoltra all'altra parte una richiesta scritta con l'indicazione della materia e una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione.
2. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali entro dieci giorni dalla trasmissione formale della richiesta scritta di cui al precedente comma; esse si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma precedente per definire consensualmente il significato della clausola controversa; alla procedura di conciliazione possono partecipare i rappresentanti delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione decentrata. La procedura di conciliazione deve concludersi entro 15 giorni dalla data del primo incontro tra le parti.
3. L'interpretazione autentica da parte dei soggetti firmatari intervenuta nel corso dell'anno scolastico sostituisce le parti modificate sin dall'inizio della vigenza del contratto.
4. La definizione di nuove clausole da parte dei soggetti firmatari integra il contratto dal momento della sottoscrizione dell'accordo.

Articolo 4 - Norma di rinvio.

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto decentrato si farà riferimento ai CCNL, ai CCNI e alla normativa vigente in materia.


Roberto Flamini



TITOLO SECONDO RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

PARTE I – RELAZIONI SINDACALI

Art. 5 - Obiettivi e strumenti.

1. La contrattazione integrativa a livello di scuola è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti a tutti i dipendenti.
2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:
 - a. contrattazione integrativa
 - b. confronto
 - c. informazione successiva
 - d. interpretazione autentica, come da art. 3.
3. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 6 - Rapporti tra RSU e Dirigente.

1. Entro il 15 settembre di ciascun anno scolastico, il Dirigente scolastico e la RSU concordano un calendario di incontri allo scopo di effettuare in tempo utile la contrattazione integrativa d'Istituto.
2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
3. Il Dirigente scolastico fornisce alla RSU tutta la documentazione relativa agli argomenti in discussione.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 7 - Oggetto della Contrattazione integrativa.

- 1 La contrattazione collettiva integrativa d'Istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative.
- 2 La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001.
- 3 Ai sensi del CCNL 16 aprile 2018, art 22, comma 4, lettera c), costituiscono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica le seguenti materie:
 - a) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b) criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto;
 - c) criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative alle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
 - d) ripartizione dei compensi riconosciuti al personale ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015, secondo le nuove disposizioni introdotte dall'art. 40 del CCNL 2016/18 e dalla successiva intesa del 25 luglio 2018, nonché dalla legge 30/12/2019, art. 1 comma 249;
 - e) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
 - f) criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
 - g) criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
 - h) criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
 - i) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Roberto Salvetti)



Botticchio Flaminio
Benedetta Augello

Art. 8 - Confronto.

- 1) Ai sensi del CCNL 16 aprile 2018, art 22, comma 8, lettera b), costituiscono oggetto di confronto a livello di istituzione scolastica le seguenti materie:
 - a) articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto;
 - b) criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
 - c) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - d) promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out.
- 2) Al fine di instaurare un dialogo approfondito sulle materie oggetto di contrattazione e di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare, il Dirigente scolastico invia ai soggetti sindacali i necessari elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

Art. 9 - Informazione.

Ai sensi del CCNL 16 aprile 2018, art. 5, comma 4, sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali sia previsto il confronto o la contrattazione integrativa.

PARTE II – DIRITTI SINDACALI

Art. 10 - Attività sindacale interna.

1. Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alla RSU tramite lettera scritta, fonogramma, posta elettronica. Il Dirigente assicura la tempestiva trasmissione alla RSU delle comunicazioni/del materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali.
2. Al di fuori dell'orario obbligatorio di lezione, alle RSU è consentito dare brevi comunicazioni di carattere sindacale al personale durante l'orario di servizio. La sala insegnanti della sede centrale e dei plessi può essere utilizzata, compatibilmente con le esigenze di servizio, come luogo di consulenza sindacale per i lavoratori della scuola.
3. Il Dirigente scolastico predispone sia nella sede centrale che nei plessi, un'apposita "cartella RSU" nella quale inserire tutti i contratti integrativi sottoscritti in sede di contrattazione d'Istituto.
4. Nella sede centrale e nei plessi, la RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale nella quale affiggere, senza alcuna autorizzazione preventiva, i documenti relativi all'attività sindacale. Ogni documento affisso alla bacheca deve essere firmato in maniera leggibile dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
5. Fermo restando l'obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, e senza compromettere il normale svolgimento del lavoro, all'interno dell'Istituto è consentito a lavoratrici e lavoratori raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria organizzazione sindacale, secondo quanto disposto dall'art. 26 della L.300/70.

Articolo 11 - Accesso agli atti.

1. Le RSU hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di contrattazione, confronto e informazione di cui all'art.22 del CCNL scuola 16 aprile 2018, nel rispetto della disciplina in materia di *privacy* (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Regolamento UE 2016/679) e dei pronunciamenti in merito da parte del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Il rilascio di copia degli atti avviene di norma entro due giorni dalla richiesta e comunque non oltre i dieci giorni, senza oneri di segreteria.
3. La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito ad espressa richiesta dell'amministrazione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Roberto Salvetti)



Boffo Flaminio
Benedetta

Art. 12 – Assemblea sindacale in orario di lavoro.

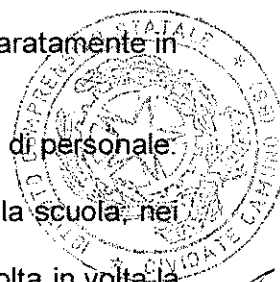
1. Secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, del CCNL 16 aprile 2018, la durata massima delle assemblee sindacali è fissata in due ore. Nel caso in cui l'assemblea si tenga in sede diversa da quella di servizio, il limite orario si intende esteso al tempo necessario per il raggiungimento della sede di convocazione e per il successivo ritorno presso la propria sede di servizio, per un'estensione massima di un'ora del tempo complessivo del permesso.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Costui, ricevuta la richiesta, informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che entro due giorni possono a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola. E' compito del Dirigente scolastico mettere a disposizione un locale idoneo per lo svolgimento dell'assemblea sindacale.
4. L'indizione dell'assemblea, sia in orario sia fuori orario di servizio, viene comunicata al personale tramite pubblicazione all'albo sindacale dell'Istituto; l'adesione da parte dei docenti o del personale ATA va espressa con almeno due giorni di anticipo, al fine di predisporre le eventuali modifiche all'orario di lezione o di servizio e per dare le necessarie informazioni alle famiglie. La mancata dichiarazione di partecipazione o meno all'assemblea sindacale verrà considerata come presenza in servizio.
5. La dichiarazione di partecipazione di cui al precedente comma fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale ed è irrevocabile, cosicché i partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.
6. Il personale docente ed ATA può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti.
7. Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA:
 - a) se l'adesione è totale (docenti e ATA), dovranno essere garantiti i seguenti contingenti di personale:
 - un assistente amministrativo presso la sede per il servizio di segreteria;
 - un collaboratore scolastico presso la sede centrale per la vigilanza degli accessi alla scuola, nei plessi non è previsto un contingente minimo;
 - b) nel caso di svolgimento anche parziale delle lezioni/attività educative, si valuterà di volta in volta la possibilità di garantire, oltre all'unità di personale di segreteria nella sede centrale, anche un collaboratore scolastico per la vigilanza degli ingressi alla scuola sia nella sede che nei plessi.
8. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
9. Considerate le adesioni dei lavoratori all'assemblea, per garantire i servizi minimi indicati al precedente comma, è possibile una modifica temporanea dei turni e/o delle sedi di servizio di lavoro giornalieri senza far ricorso al lavoro straordinario.
10. In mancanza di un'intesa ai sensi del comma precedente, ai fini della garanzia dell'espletamento dei servizi essenziali, il Dirigente provvederà con propria iniziativa a garantire i servizi minimi indispensabili.

Art. 13 – Permessi retribuiti e non retribuiti.

1. I componenti la RSU possono fruire di permessi sindacali per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola e per lo svolgimento di assemblee di cui rispettivamente agli articoli 22 e 23 del
2. CCNL 16/04/2018, nonché per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47bis del D. Lgs. 29/93 e ss. mm. ii.
3. I permessi di cui al comma precedente possono essere fruiti, previa comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo, entro i limiti complessivi ed individuali e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore (25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato).
4. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata al Dirigente, di norma tramite atto scritto e con almeno tre giorni di preavviso, dalle Segreterie Comprensoriali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli art. 47 comma 2 e 47 bis del D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni, cosicché le RSU non sono tenute ad assolvere ad alcun altro adempimento per assentarsi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Roberto Salvemini



Botticchio Flaminia

Olivia Pugliese

[Handwritten signature]

Art. 14 – Astensione dal lavoro.

1. In caso di proclamazione di uno sciopero, dell'intera o per parte della giornata lavorativa, il Dirigente scolastico, nelle forme e nei tempi previsti dalle norme in vigore, richiede ai lavoratori di dichiarare se intendono o meno aderire; tale dichiarazione è volontaria ed individuale.
2. La dichiarazione individuale di adesione allo sciopero può essere volontariamente revocata dal singolo lavoratore con le seguenti modalità:
 - se appartenente al personale ATA, anche il giorno stesso dello sciopero;
 - se appartenente al personale docente, in tempo utile per permettere al Dirigente scolastico di organizzare le ore di lezione degli alunni nella giornata in cui è previsto lo sciopero.
3. Viste le dichiarazioni individuali di adesione, e la prevedibile conseguente riduzione del servizio scolastico, il Dirigente scolastico può decretare la sospensione delle attività didattiche, anche parziale, per il giorno dello sciopero dandone comunicazione alle famiglie degli alunni; in tal caso l'adesione individuale allo sciopero non può essere revocata dal singolo lavoratore.
4. E' fatto salvo il diritto del singolo lavoratore che non ha dato alcun preavviso di aderire allo sciopero il giorno stesso.

Art. 15 – Determinazione dei contingenti del personale ATA in caso di sciopero.

1. Il Dirigente scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla collocazione del servizio e dalla organizzazione dello stesso, individua i contingenti minimi necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 dicembre 2020 (GU n.8 del 12 gennaio 2021).
2. In caso sia di sciopero breve che dell'intera giornata, per il personale docente non sono previsti contingenti minimi tenuti al servizio.
3. Per quanto riguarda il diritto di sciopero del personale ATA, esso è regolato nel modo seguente:
 - i servizi minimi in caso di sciopero del personale ATA devono servire a garantire le prestazioni essenziali indicate dall'accordo nazionale e nei punti successivi, non l'attività ordinaria dell'Istituto;
 - ai fini dei punti successivi, si individua come ingresso principale della scuola l'entrata dell'edificio;
 - i servizi da garantire, i contingenti di personale chiamati a garantirli ed i periodi dell'anno interessati sono indicati nelle tabelle seguenti:

Servizio da garantire	Periodo	Personale ATA		
		unità	Categorie	Mansione da svolgere
Vigilanza sui minori durante il servizio mensa	Funzionamento attività didattiche	n. 1	Collaboratore scolastico	Vigilanza sui minori
Svolgimento delle attività amministrative, gestionali e strumentali riguardanti: a) scrutini intermedi e finali b) esami conclusivi I ciclo	Fine I/II quadrim. Esami finali	n. 1	Assistente amministrativo	Attività di natura amministrativa.
		n. 1	Collaboratore scolastico	Apertura/chiusura scuola Vigilanza ingresso
Pagamento degli stipendi	Secondo calendario Istituto	n. 1	DSGA e/o ass.te amm.vo	Autorizzazioni e adempimenti connessi

4. Per quanto riguarda l'individuazione del personale obbligato, il Dirigente scolastico si atterrà al testo dell'art. 3 del Protocollo d'intesa sottoscritto dall'Istituto sulla base dell'accordo nazionale di cui al comma 1:

Articolo 3
Criteri di individuazione dei soggetti atti a garantire le prestazioni indispensabili
Le unità da includere nel contingente sono individuate sulla base dei seguenti criteri: a) volontarietà, da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero; b) rotazione, a partire dall'ultima posizione occupata nella graduatoria interna d'Istituto.

5. Qualora non sia possibile garantire la regolarità del servizio, alle famiglie interessate verrà comunicata la sospensione del servizio di vigilanza pre-scuola effettuato a favore degli alunni provenienti da fuori Comune che per raggiungere la scuola utilizzano il servizio di trasporto pubblico.

Art. 16 – Referendum.

1. Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo d'Istituto, la RSU può indire un referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Roberto Salvetti)



Bottochio Flaminia

Elena Guglielmo

TITOLO TERZO

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 17 – Riferimenti normativi.

1. Il presente contratto integrativo viene stipulato sulla base di quanto disposto in materia dalla normativa vigente, in particolar modo dal D. L.vo 9 aprile 2008 n. 81 e dal CCNL 29/11/2007.
2. In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle vigenti norme legislative e contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall'organismo paritetico territoriale previsto dall'art. 51 del D. L.vo 81/2008. È fatta salva la via giurisdizionale.

Art. 18 - Soggetti tutelati.

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro subordinato, anche speciale.
2. Sono altresì da ricomprendere anche gli studenti presenti a scuola in orario extracurricolare, per cui impegnati in attività complementari ivi realizzate.
3. Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso la scuola.

Art. 19 - Obblighi del Dirigente scolastico in materia di sicurezza.

- Gli obblighi del Dirigente, individuato come datore di lavoro dal D.M. n. 292/96, possono così riassumersi:
- adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali;
 - valutazione dei rischi esistenti;
 - elaborazione del documento di valutazione dei rischi, con l'esplicitazione dei criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma dei successivi miglioramenti;
 - designazione delle figure sensibili, incaricate dell'attuazione delle misure;
 - formazione e informazione del personale e degli studenti.

Art. 20 - Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

1. Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, è tenuto ad organizzare il servizio di prevenzione e protezione, designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, a seconda delle dimensioni e della struttura della scuola.
2. I lavoratori designati dal Dirigente scolastico per tali compiti devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. I lavoratori così designati non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

Art. 21 - Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).

1. Il Dirigente scolastico designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione secondo le modalità previste dal D. Lgs. N. 81/2001.
2. Tenendo conto del fatto che nelle Istituzioni scolastiche con un numero di dipendenti non superiore a 200, esclusi gli studenti, la funzione di Responsabile SPP può essere svolta anche dallo stesso Dirigente scolastico, il Dirigente può designare per tale funzione:
 - a) una persona esterna alla scuola avente titolo;
 - b) personale interno ad altra scuola disponibile ad assumere l'incarico per più Istituti e in possesso delle attitudini e capacità adeguati. In tal caso possono essere sottoscritte apposite convenzioni.

Art. 22 - Il Documento di valutazione dei rischi.

Il Dirigente scolastico elabora il Documento di valutazione dei rischi avvalendosi, nel caso lo ritenga necessario, della tutela di esperti della sicurezza dei lavoratori.

Art. 23 - Prevenzione incendi e protezione contro rischi particolari.

È applicabile la normativa sulla prevenzione incendi e sulla protezione da agenti chimico-fisico-biologici particolari prevista da: DPR 29/07/1982 n.577; DD. MM. Ministero Interni 26/08/1982 e 4/05/1998; DPR 12/01/1998 n. 37.

Art. 24 - Tutela sanitaria.

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nel caso di lavoratori esposti a rischi specifici che la legge individua come particolarmente pericolosi per la salute, quali ad esempio l'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici previsti dalla Legge 29/12/2000, n. 442 e Gazzetta Ufficiale 20/01/2006 n. 16 suppl. ord. n. 14, ovvero l'uso sistematico di videoterminali per almeno n. 20 ore a settimana.
3. L'individuazione del medico preposto alla sorveglianza sanitaria avviene ai sensi della normativa vigente.

Art. 25 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

1. Il Dirigente scolastico, direttamente o tramite il Responsabile SPP, indice, almeno una volta all'anno, una riunione di protezione/prevenzione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, il Responsabile SPP, il medico competente, se previsto, e il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.
2. Nella riunione il Dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:
 - il documento sulla sicurezza;
 - l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
 - i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
3. La riunione di cui al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo. Lo svolgimento di ogni riunione deve essere verbalizzato su apposito registro. Il Dirigente scolastico deciderà autonomamente se accogliere o meno, in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosene la responsabilità in caso di mancato accoglimento.

Art. 26 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'Istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze in riferimento alle attribuzioni disciplinate dagli artt. 47-50 del D. Lgs 81/2008.
2. La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del Dirigente scolastico, prevista dal D. Lgs n. 81/2008, si deve svolgere in modo tempestivo; in occasione della consultazione il RLS ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate; è inoltre consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, sulla programmazione, sulla realizzazione e sulla verifica della prevenzione nella scuola; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui al D. Lgs n. 81/2008.
3. Il RLS:
 - a) ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; segnala preventivamente al Dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o del suo sostituto;
 - b) ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 - c) è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione un uso strettamente connesso alla sua funzione;
 - d) ha diritto alla formazione specifica prevista dall'art. 37, commi 10 e 11 del D. Lgs 81/2008 che prevede un programma base minimo di 32 ore. I contenuti della formazione sono quelli previsti dal D. Lgs 81/2008 e dal D.L. Ministero del Lavoro e della Sanità del 16/01/1997, con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
 - e) non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della sua attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
 - f) gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Roberto Salvetti)



Elena Pugliese Botichino Flaminia

Art. 27 - Le figure sensibili.

1. Per ogni sede scolastica sono individuate a cura del Dirigente scolastico le seguenti figure previste dal D. Lgs. n.81/2008:
 - Preposto, con funzioni di Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione;
 - Addetto al primo soccorso;
 - Addetto al primo intervento antincendio.
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate con fondi a carico della scuola attraverso specifico corso con rilascio di attestato valido ai fini del D. Lgs n. 81/2008.
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza di cui al D. Lgs n. 81/2008.

Art. 28 - Rapporti con gli Enti locali.

1. Per gli interventi di tipo strutturale, il Dirigente scolastico deve rivolgere apposita formale richiesta all'Ente locale interessato.
2. In caso di grave ed imminente pericolo il Dirigente scolastico adotta tutti i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza e ritenuti opportuni per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e ne informa tempestivamente l'Ente locale interessato.

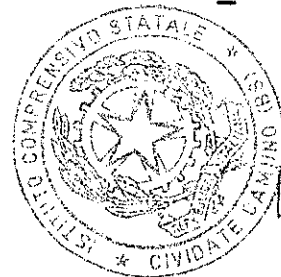
Art. 29 - Formazione e Informazione dei lavoratori.

1. Il Dirigente scolastico, nei limiti delle risorse disponibili, deve realizzare attività di formazione e di informazione nei confronti dei lavoratori e, ove necessario, degli alunni, con i mezzi che riterrà più opportuni.
2. L'attività di formazione deve prevedere almeno i sottoelencati contenuti minimi individuati dal D. L. Lavoro/Sanità del 16/01/1997:
 - il quadro normativo sulla sicurezza;
 - la responsabilità penale e civile;
 - gli organi di vigilanza;
 - la tutela assicurativa e il registro degli infortuni;
 - i rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
 - la valutazione dei rischi;
 - i principali rischi e le misure di tutela;
 - la prevenzione incendi;
 - la prevenzione sanitaria;
 - la formazione dei lavoratori.

Art. 30 - Strumentazioni tecnologiche e processi di informatizzazione.

1. I riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità determinati dalle innovazioni tecnologiche e dai processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica sono considerati in riferimento all'esame delle condizioni lavorative condotto dal Responsabile SPP, con particolare riferimento al Documento di valutazione dei rischi (DVR).
2. In merito all'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) al personale non saranno richieste prestazioni in tal senso, salvo gli adempimenti dovuti e previsti dall'art. 29 del CCNL 29/11/2007.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



Flaminio

TITOLO QUARTO
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 31 – Prestazioni aggiuntive del personale docente.

1. Per il personale docente le prestazioni aggiuntive possono riguardare ore di insegnamento, ore funzionali all'insegnamento, la flessibilità organizzativa e didattica, la collaborazione con il Dirigente scolastico, gli incarichi organizzativi e le funzioni strumentali.

Art. 32 – Prestazioni aggiuntive del personale ATA (lavoro straordinario e intensificazione).

1. In caso di necessità/esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente, sentito il DSGA, può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo, con compenso a carico del FIS, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, o con recupero in riposi compensativi.
2. Nell'individuazione del personale incaricato il Dirigente tiene conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - a) specifica professionalità;
 - b) sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva;
 - c) disponibilità espressa dal personale.
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse (ad es.: utilizzo di locali scolastici da parte di terzi; ampliamento del tempo-scuola per la realizzazione di progetti; attività particolari previste dal POF).
4. Il recupero delle ore eccedenti con riposi compensativi avverrà su richiesta degli interessati in giorni o in periodi di minor carico di lavoro in accordo con il Direttore SGA.

Art. 33 - Progetti nazionali ed europei.

1. Il personale docente ed ATA potrà effettuare prestazioni aggiuntive, su base volontaria, per il supporto ad attività didattiche connesse con progetti nazionali e/o europei.
2. L'individuazione del personale impegnato a tale scopo avverrà sulla base delle dichiarazioni di disponibilità espresse dal personale, successivamente a comunicazioni del Dirigente che indichino in maniera analitica le prestazioni richieste, tempi e modalità di svolgimento, sedi di attuazione.
3. I compensi attribuibili per le prestazioni di cui sopra saranno definiti sulla base della specifica normativa di accompagnamento ai progetti o, in assenza di indicazioni in tal senso, sulla base dei compensi previsti dal vigente CCNL in materia, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001.

Art. 34 - Ripartizione delle risorse per la formazione del personale

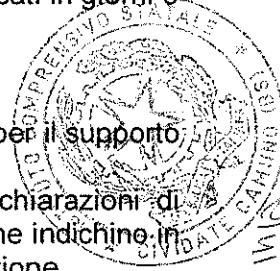
Il piano annuale di formazione del personale docente ed ATA dell'Istituto viene definito nell'ambito del PTOF e si declina secondo i criteri e le modalità approvate dal Collegio dei docenti e al Consiglio d'Istituto, che indicano criteri generali, finalità, obiettivi e risorse.

Oltre alle iniziative d'Istituto, il piano dovrà prevedere le modalità di riconoscimento delle proposte formative del territorio e/o dei soggetti accreditati.

Art. 35 - Sostituzione personale ATA assente.

1. A seconda delle necessità, il personale in servizio sostituirà il personale assente ricorrendo ai moduli di orario più idonei scelti fra quelli previsti dal CCNL scuola 2007 e cioè all'orario flessibile, plurisettimanale o su turni, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione.
2. La scuola si impegna a nominare i supplenti tutte le volte che ne ricorrano le condizioni nel rispetto dell'art. 6 c. 2 del Decreto 13/12/2000 n. 430 "Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale ATA".
3. Le sostituzioni nei confronti del personale saranno disposte dal DSGA. Il personale ATA che sostituisce quello assente ha diritto ad accedere al FIS nei modi stabiliti dalla contrattazione di Istituto relativa al suo utilizzo; la sostituzione del personale assente potrà essere effettuata anche con prestazioni di lavoro straordinario che potranno essere recuperate o retribuite.
4. I collaboratori scolastici disponibili sostituiranno i colleghi assenti, nell'ordine:
 - a) all'interno della propria scuola di assegnazione
 - b) all'interno del comune di assegnazione
 - c) in comune facente parte dell'Istituto comprensivo, diverso rispetto a quello di assegnazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Roberto Salvetti)



Flaminio
Raffaello
D'Amico

Art. 36 - Individuazione fasce temporali di flessibilità oraria in entrata/in uscita per il personale ATA.

Ai sensi dell'art. 22 del CCNL 16 aprile 2018, a richiesta debitamente motivata del personale, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, sono consentiti:

- un posticipo massimo dell'inizio dell'orario di servizio pari a 15 minuti;
- un anticipo massimo della fine dell'orario di servizio pari a 15 minuti.

Il recupero dei tempi lavorativi non prestati dovrà avvenire entro le tre giornate lavorative successive; nel caso del posticipo dell'ingresso, il recupero dovrà avvenire possibilmente nella stessa giornata.

Nel caso di esigenze di servizio che comportino apertura straordinaria o prolungamento dei tempi di apertura ordinaria presso una o più sedi, in accordo con il personale sarà possibile optare tra lo spostamento del turno di servizio o, in alternativa, l'effettuazione di ore di straordinario.

Art. 37 - Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali.

Nel corso dell'anno scolastico 2022/23 in nessuna sede dell'Istituto si registrano le condizioni previste dall'art. 55 del CCNL 29/11/2007 che consentono la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali (sedi strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle 10 h per almeno tre giorni alla settimana e regimi di orario articolati su più turni o sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all'orario ordinario, finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità) pertanto non ne è prevista l'applicazione per alcuna unità di personale amministrativo e/o ausiliario.

Il Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Roberto Salvetti)



Roberto Salvetti

Elina Puzos

TITOLO QUINTO
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

PARTE I – CRITERI GENERALI PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE

Art. 38 – Risorse.

3. Le risorse finanziarie per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

- a) stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
- b) stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
- c) stanziamenti previsti per retribuire le ore eccedenti del personale docente
- d) stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
- e) stanziamenti specifici assegnati dall'Amministrazione (attività complementari di educazione fisica; dispersione scolastica; ...)
- f) eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
- g) altre risorse provenienti da Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro
- h) eventuali contributi finalizzati dei genitori e delle Amministrazioni comunali

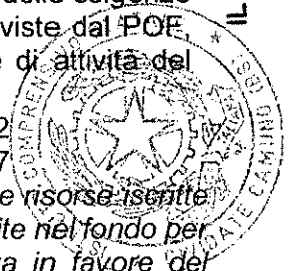
La nota MIUR prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022 ("Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 - periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023") consente di calcolare nel seguente modo le risorse disponibili per l'anno scolastico 2022/23 alle voci di cui comma precedente:

STANZIAMENTI 2022/23 (lordo dipendente) + ECONOMIE 2021/22		TOTALE
Fondo istituto (compresa indennità di funzione del DSGA)	€ 38.676,54	€ 43.765,89
economie 2021/22	€ 5.089,35	
Funzioni strumentali	€ 3.345,60	€ 3.345,60
economie 2021/22	€ 0,00	
Incarichi specifici personale ATA	€ 2.384,85	€ 2.384,85
economie 2021/22	€ 0,00	
Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti	€ 1.672,91	€ 2.209,62
economie 2021/22	€ 536,71	
Attività complementari di educazione fisica	€ 768,11	€ 3.928,16
economie 2021/22	€ 3.160,05	
Fondo aree forte processo immigratorio	€ 855,95	€ 855,95
economie 2021/22	€ 0,00	
		€ 56.490,07

Art. 39 - Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica.

- Le risorse del FIS vengono decurtate di € 4.567,60 per corrispondere l'indennità di direzione, parte variabile, al DSGA (€ 4.333,60) e al suo sostituto (€ 234,00) in base a quanto disposto dall'art. 88, comma 2, lettera j) del CCNL 2007 e a norma dell'art. 3 della Sequenza contrattuale ATA 25/07/2008.
- Il FIS disponibile per la contrattazione che, tenuto conto del comma precedente, ammonta a € 39.198,29 va suddiviso tra le componenti professionali presenti nell'Istituto sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POE, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine il FIS disponibile è ripartito nel modo seguente:
 - a) per le attività del personale docente 75,00% pari a € 29.398,72
 - b) per le attività del personale ATA 25,00% pari a € 9.799,57
- La legge 30/12/2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) al comma 249 ha stabilito che "Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione", pertanto il relativo Fondo assegnato all'Istituto per l'a. s. 2022/23, corrispondente a € 10.856,23 viene suddiviso proporzionalmente tra personale docente (€ 8.142,17 pari al 75%) e personale ATA (€ 2.714,06 pari al 25%).

Botteghe Fiorine
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 (Roberto Salvati)



Elena Pucelli
 [Signature]

4. Limitatamente alle voci "Fondo dell'Istituzione scolastica" e "Risorse L. 107/2015, art. 1 c. 126", l'ammontare delle risorse disponibili per i distinti destinatari della contrattazione decentrata d'Istituto risulta pertanto così determinato:

PROFILO	FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	FONDO VALORIZZAZIONE (L.13 luglio 2015, n. 107, art. 1, c. 126)	TOTALE
DOCENTI	€ 29.398,72	€ 8.142,17	€ 37.540,89
ATA	€ 9.799,57	€ 2.714,06	€ 12.513,63
di cui ass. amm.vi	(1/3) € 3.266,52	(1/3) € 904,69	€ 4.171,21
di cui coll. scol.ci	(2/3) € 6.533,05	(2/3) € 1.809,37	€ 8.342,42

Art. 40 - Finalizzazioni delle risorse del FIS.

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere destinate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno dei singoli e i risultati conseguiti.
2. Nel FIS vengono riconosciuti, fino alla concorrenza dei fondi stanziati, tutte le attività e i progetti deliberati dai Consigli di classe/interclasse/intersezione, dal Collegio dei docenti, dal Consiglio di Istituto, dall'assemblea del personale ATA e presenti nel Piano delle attività del personale docente e in quello del personale ATA, nonché le attività e i progetti che in corso d'anno potranno essere deliberati dagli stessi OO CC e inseriti nel POF. Nel FIS trovano riconoscimento anche tutte le attività afferenti la professione previste dal CCNL (collaborazioni con il Dirigente; incarichi fiduciari; ecc.).
3. Il Dirigente assegnerà gli incarichi al personale sulla base delle disponibilità dichiarate e cercando di valorizzare le competenze individuali.
4. Al personale docente e ATA l'incarico sarà conferito sulla base delle funzioni e dei compiti individuati dai rispettivi piani delle attività. Il Dirigente che avrà cura di pubblicizzare il piano annuale delle attività in materia di incarichi attribuiti e funzioni assegnate, nonché di eventuali successivi mutamenti di carattere organizzativo che modifichino precedenti attribuzioni di competenze.
5. Il consuntivo relativo agli incarichi attribuiti e alle attività effettivamente svolte sarà reso disponibile alla RSU di scuola, nell'ambito del diritto all'informazione. Le eventuali economie derivanti dal controllo di gestione degli incarichi, funzioni e attività didattiche relative a tutto il personale confluiranno come residuo nel FIS relativo al successivo anno scolastico.

PARTE II – DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER IL PERSONALE ATA

Art. 41 – Prestazioni aggiuntive del personale ATA.

1. L'assegnazione del FIS quota-parte per il personale ATA avviene in base all'impegno e al carico di lavoro tra i diversi profili professionali come definiti dal CCNL 2007, in rapporto al piano annuale delle attività predisposto dal DSGA.
2. Le prestazioni aggiuntive del personale ATA sono sia le prestazioni di lavoro svolte oltre l'orario d'obbligo sia quelle richiedenti maggior impegno rispetto a quelle previste dal proprio carico di lavoro (intensificazione); esse sono così identificabili:
 - a) per le prestazioni aggiuntive degli assistenti amministrativi si intende il supporto ai progetti inseriti nel POF e per far fronte a situazioni straordinarie ed imprevedibili;
 - b) per le prestazioni aggiuntive dei collaboratori scolastici si intende il supporto all'attività amministrativa, alle attività didattiche, ai progetti inseriti nel POF e la piccola manutenzione dei beni mobili e immobili nel proprio plesso.
3. Si prevedono inoltre specifiche incentivazioni a favore dei collaboratori scolastici per le seguenti voci:
 - € 50,00 pro-capite per la scuola secondaria di I grado della sede centrale per il supporto all'attività amministrativa della segreteria e della presidenza, comprensiva dei rapporti con l'esterno (Ufficio Postale, Comune, Banca, ...);
 - € 90,00 pro-capite per le scuole dell'infanzia per la particolare assistenza ai bambini per la cura dell'igiene personale; per il personale in servizio part-time, tale compenso è ridotto in proporzione;
 - per la complessità connessa al numero di alunni si riconoscono € 100,00 pro-capite nei plessi con un numero di alunni compreso tra 50 e 100; nei plessi con un numero di alunni superiore a 100 il compenso individuale spettante è pari a € 150; per il personale con rapporto di lavoro part-time, il compenso spettante viene proporzionalmente ridotto;

4. La complessiva quota individuale spettante al personale ATA (allegato n. 2) verrà calcolata in proporzione al numero delle ore settimanali di servizio (full-time, part-time o spezzone orario).

Art. 42 – Intensificazione lavorativa e sostituzione colleghi assenti.

1) Intensificazione lavorativa

Per tutto il personale ATA sono previsti compensi di intensificazione lavorativa a supporto dell'attività didattica e amministrativa per le prestazioni e nella misura previste dall'allegato 2.

Le prestazioni di servizio oltre l'orario d'obbligo di lavoro saranno recuperate entro il 31 agosto 2023.

- 2) Per la sostituzione dei colleghi assenti o per altre esigenze di servizio, si prevede il riconoscimento di prestazioni aggiuntive quantificabili secondo i seguenti criteri:

a) assistenti amministrativi QUOTA FISSA

quota fissa pro-capite pari a € 225,00 per sostituzione nel proprio turno di servizio dei colleghi assenti, ridotta proporzionalmente come da tabella allegato 2 per il personale in regime di orario part-time (n. 2 unità);

b) collaboratori scolastici QUOTA FISSA

quota fissa individuale pari a € 115,00 (ridotta a € 75,00 per le scuole dell'infanzia di Civate Camuno e Borno e calcolata in proporzione nel caso di rapporto di lavoro part-time) per

- sostituzione colleghi assenti nella propria sede di servizio, in costanza di turno o con cambio turno di servizio;
- variazione orario ordinario e/o cambio turno nella propria sede per esigenze di servizio
- copertura parziale del turno di servizio in altra sede;

3) Quota per intensificazione

Viene riservata una quota di riserva "per intensificazione", pari a € 230,00 nel caso intervenissero in corso d'anno esigenze particolari quali traslochi, lavori edilizi, attività estive, ecc.

Art. 43 – Incarichi specifici.

- 1 - Gli incarichi specifici, assegnati nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di ulteriori o particolari responsabilità per la realizzazione del POF.
- 2 - Su proposta del DSGA, il Dirigente attribuisce per l'a. s. 2022/23 gli incarichi specifici, di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL 29-11-2007, come sostituito dall'art. 1 comma 1 della sequenza contrattuale ATA del 25/07/2008, finalizzati per gli appartenenti all'area B allo svolgimento di compiti aggiuntivi di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa e per l'area A al coordinamento e all'assistenza di base agli alunni disabili.
- 3 - Gli incarichi sono conferiti al personale in servizio nel corrente anno scolastico, in organico di diritto/di fatto che non risulti assegnatario di una delle posizioni economiche previste nella già citata sequenza contrattuale.
- 4 - Sulla base dei criteri, nell'ordine, di disponibilità degli interessati e di anzianità di servizio, è prevista l'assegnazione dei seguenti incarichi aggiuntivi
 - a) n. 5 per il profilo di Assistente Amministrativo (n. 3 per 36/36 e n. 2 per 18/36)
 - ⇒ per attività coordinamento progetti POF 2022/23, compresi i Progetti europei;
 - ⇒ per il supporto organizzativo e gestionale al DS, al DSGA, agli Organi Collegiali;
 - ⇒ per la cura degli aspetti documentali (cartaceo, digitale, telematico) e le relazioni esterne;
 - b) n. 11 per il profilo di Collaboratore scolastico (n. 8 per 36/36; n. 1 per 30/36; n. 1 per 24/36; n. 1 per 18/36)
 - ⇒ per l'assistenza agli alunni diversamente abili, compresa la collaborazione con il personale docente nello spostamento di tali alunni all'interno e all'esterno della scuola;
 - ⇒ per l'organizzazione degli interventi di primo soccorso e prima assistenza in attesa dell'intervento specialistico.
- 5 - Le eventuali economie risultanti a consuntivo per i compensi di cui al presente articolo dovranno essere appostate per le stesse finalità nella contrattazione integrativa dell'anno immediatamente successivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Roberto Salvetti)



Eleonora Fucini
Raffaella Flamini

Art. 44 – Compensi per il DSGA e per la sua sostituzione.

1. Come disposto dall'art. 88 comma 2 lettera j) del CCNL 29/11/2007, al DSGA è corrisposta la quota variabile dell'indennità di direzione che, in base alla normativa vigente, è di € 4.333,60 lordo dipendente.
2. A norma dell'art. 56 comma 1 del CCNL 2007, al personale che in base alla normativa vigente sostituisce il Direttore SGA o ne svolge le funzioni, è corrisposta a carico del FIS l'indennità di cui all'art. 88 comma 2 lettera i) del citato CCNL (€ 234,00 lordo dipendente).

PARTE III – DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER IL PERSONALE DOCENTE

Art. 45 – Individuazione.

1. Il Dirigente individua i docenti a cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive ed extra-curricolari sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti, delle indicazioni contenute nei progetti o nelle convenzioni, della disponibilità degli interessati e delle diverse professionalità.
2. Nell'assegnazione degli incarichi il Dirigente perseguirà l'obiettivo di allargare la base degli insegnanti con assunzione di compiti e responsabilità; non sarà possibile attingere a trattamenti economici accessori la cui somma superi il 10 % del FIS totale.

Art. 46 – Collaboratori del Dirigente.

Alle due docenti collaboratrici del Dirigente scolastico con funzioni organizzative e gestionali, di cui alla lettera f) dell'art. 88 del CCNL 2007, spetta il compenso forfettario indicato nell'allegato n. 1. Il compenso comprende anche il compito di sostituire il Dirigente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 47 - Funzioni Strumentali.

Il numero delle funzioni strumentali e le attività da esplicare sono identificati con delibera del Collegio dei docenti che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione e destinatari. L'incarico in qualità di Funzione Strumentale al POF deve essere formalmente assegnato dal Dirigente scolastico.

Art. 48 – Coordinatori di plesso.

Il compenso per i docenti coordinatori di plesso, calcolato in rapporto alla dimensione della sede e all'impegno richiesto, corrisponde a 10 ore funzionali per ogni classe/sezione.

Art. 49 - Attività aggiuntive forfettarie a carattere gestionale e organizzativo.

I budget relativi ai compensi per le altre tipologie di attività di carattere gestionale ed organizzativo, definiti dal Collegio dei docenti, approvati dal Consiglio d'Istituto e concordati con la RSU, sono calcolati su base forfettaria in relazione alle seguenti voci:

- coordinatore del Consiglio di classe della scuola secondaria di I grado;
- segretario del Consiglio di classe nella secondaria e di plesso nelle altre scuole;
- coordinatori dell'orario di servizio dei docenti della scuola secondaria (n. 5 docenti);
- responsabili (con sub-consegna dei beni) dei laboratori di informatica delle sedi di scuola primaria di Borno, Civate Camuno, Malegno e Ossimo e delle tre sedi di scuola secondaria di I grado di Borno, Civate Camuno e Malegno (n. 7 incaricati complessivi);
- responsabili della gestione della biblioteca di plesso (1 ciascuno nella scuola primaria di Civate Camuno e di Ossimo; 2 nella scuola primaria di Borno);
- responsabili dei sussidi nelle quattro sedi di scuola primaria (n. 4 docenti);
- docente tutor a supporto degli insegnanti in anno di formazione e di prova (n. 1 incaricato).

Art. 50 - Attività aggiuntive volte al miglioramento della qualità della scuola.

Spettano compensi aggiuntivi agli insegnanti membri delle seguenti Commissioni o Gruppi di lavoro costituiti in seno al Collegio docenti e/o al CCSS di Valle Camonica, purché non siano già titolari di funzione strumentale o referenti d'istituto relativamente allo stesso settore:

- 1) Commissioni coordinate dalle funzioni strumentali
 - Commissione P.O.F. e Nucleo di Valutazione (ore effettivamente prestate)
 - Continuità educativo-didattica (ore effettivamente prestate)
 - GLI-Gruppo di Lavoro Inclusione (ore effettivamente prestate)
 - Orientamento (ore effettivamente prestate)
 - PNSD e didattica digitale (ore effettivamente prestate)



2) Gruppi di lavoro coordinati dai coordinatori d'area

- Gruppo di lavoro per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo (ore effettivamente prestate)
- Gruppo di lavoro per l'educazione civica (ore effettivamente prestate)
- Gruppo di lavoro di coordinamento degli insegnanti di sostegno (forfetarie 5 ore per componente)
- Gruppo di lavoro per il Progetto madrelingua (ore effettivamente prestate)

Spettano specifici compensi, come da tabella allegato 1:

- a ciascun coordinatore d'area (n. 4 incaricati);
- ai 3 referenti tematici per l'Intercultura, il Sito web dell'Istituto, la rete SPS/scuole che promuovono salute;
- ai referenti Covid nominati per ciascun plesso (9 incaricati).

Art. 51 – Attività aggiuntive di insegnamento.

1. I compensi relativi sono calcolati su base oraria (35,00 €/h) tenendo conto delle ore effettivamente svolte sulla base di specifico incarico e regolarmente documentate.
1. Le attività progettuali incentivabili a carico del FIS, di cui si prevede la realizzazione sulla base delle richieste avanzate dai plessi per l'ampliamento dell'OF 2022/23 (come da allegato n. 1) sono le seguenti:
 - 146 ore aggiuntive funzionali all'insegnamento
 - 212 ore aggiuntive di insegnamento

Art. 52 – Attività funzionali all'insegnamento.

1. I compensi relativi sono calcolati su base oraria (17,50 €/h) in relazione alle richieste previste dalle schede progettuali presentate dalle singole scuole, sulla base delle ore effettivamente prestate e nella misura indicata nell'allegato 1.
2. La partecipazione alle attività dei GLO e quella agli incontri per alunni con BES viene considerata prestazione collegata alla funzione docente fino alla quinta ora; il monte-ore complessivamente prestato per le due attività determina un compenso a carico del FIS a partire dalla sesta ora, sulla base delle presenze registrate negli appositi registri e fino all'esaurimento della disponibilità massima indicata dalla specifica voce dell'allegato n. 1 e con esclusione degli insegnanti di sostegno.

Art. 53 – Attività di alfabetizzazione.

1. Per gli interventi di prima alfabetizzazione degli alunni con cittadinanza non italiana, la richiesta deve essere formalizzata dal docente interessato e deve contenere il piano dell'attività e gli obiettivi che si intendono raggiungere.
2. Per la retribuzione delle attività di cui al comma 1, si potrà attingere sia al fondo specifico per le scuole a forte processo migratorio sia ai finanziamenti erogati dai Comuni nell'ambito dei Piani di diritto allo studio alla voce "alunni stranieri".
3. I compensi relativi sono calcolati su base oraria (35,00 €/h lordo dipendente) e quantificati per pacchetti normalmente di 10 ore o frazione di essi, tenendo conto delle ore effettivamente svolte e regolarmente documentate, in rapporto al numero di ore stabilite nella lettera d'incarico.

Art. 54 – Ore eccedenti per sostituzione di colleghi assenti.

1. Ogni ora eccedente, effettivamente svolta in sostituzione di colleghi assenti, sarà retribuita in base alla qualifica di appartenenza dei docenti e precisamente:
 - a) con 1/65 dello stipendio tabellare iniziale per i docenti della scuola secondaria di primo grado;
 - b) con 1/87 dello stipendio tabellare iniziale per i docenti della scuola primaria;
 - c) con 1/90 della retribuzione mensile iniziale per i docenti della scuola dell'infanzia.
2. L'individuazione del personale incaricato di svolgere ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo per la sostituzione di colleghi assenti avverrà, sulla base della disponibilità dei singoli docenti, rispettando i seguenti criteri in ordine di priorità:
 - insegnanti della classe, anche se di disciplina diversa di quella dell'insegnante assente;
 - insegnanti della stessa disciplina dell'insegnante assente, anche se non della classe;
 - insegnante di altra classe e di altra disciplina rispetto all'insegnante assente;
 - insegnante di sostegno della classe e, in subordine, del plesso.

PARTE IV - AREA COMUNE

Art. 55 – Conferimento degli incarichi.

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio, relativamente al personale docente e al Direttore SGA.
2. Il Direttore SGA conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio, relativamente al personale ATA.
3. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, possibilmente anche il compenso spettante e i termini del pagamento.

Art. 56 – Interruzione delle attività e riduzione dei compensi.

1. In caso di assenza dal servizio, i compensi spettanti al personale verranno ridotti in misura di 1 rateo ogni 30 giorni lavorativi non prestati, anche non continuativi. Il rateo verrà calcolato sulla base di un servizio annuo della durata di 300 giorni sia per il personale docente che per quello ATA, salvo il pieno assolvimento del mandato deliberato dal Collegio dei docenti.
2. Le eventuali economie in seguito ad assenza dal servizio come sopra indicato, verranno utilizzate nel seguente modo:
 - per il personale ATA verrà ridistribuita tra il personale che ha sostituito i colleghi assenti, in proporzione al numero di sostituzioni effettuate;
 - per il personale docente confluirà come residuo nel FIS relativo al successivo anno scolastico.

Art. 57 – Liquidazione dei compensi.

Una volta acquisito il parere di regolarità contabile da parte del Collegio dei Revisori, i compensi a carico del FIS sono liquidati, salvo impedimenti di natura contabile, entro il mese di agosto dell'a. s. in cui si sono svolte le attività.

Art. 58 – Trasparenza e pubblicità degli atti.

1. Copia del presente contratto viene consegnata tempestivamente alla RSU e affissa all'albo.
2. Vengono messi a disposizione del personale dell'Istituto le tabelle di liquidazione o i prospetti riepilogativi, relativi al fondo dell'istituzione scolastica, comprensivi, di attività, impegni orari e relativi compensi in forma aggregata, nel rispetto del "Codice" in materia di *privacy* (d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e Regolamento UE 679/2016) e dei relativi pronunciamenti del Garante per la protezione dei dati personali.
3. Ai sensi del D. Lgs 27 ottobre 2009 n. 150 art. 40-bis, comma 4, il presente contratto, una volta approvato dal collegio dei revisori dei conti, verrà pubblicato *"in modo permanente sul sito dell'Istituto, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini"*, unitamente alle relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa certificate dai suddetti organi di controllo.

TITOLO SESTO DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 59 – Natura premiale della retribuzione accessoria.

1. I trattamenti economici accessori previsti nel presente contratto integrativo d'Istituto sono finalizzati al conseguimento di adeguati livelli di efficienza e produttività del servizio scolastico, pertanto la loro erogazione dovrà corrispondere alle prestazioni effettivamente rese dal personale attraverso una *performance* individuale.
2. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
3. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
4. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore all' 80 % di quanto previsto inizialmente.

Art. 60 – Clausola di salvaguardia finanziaria.

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 61 - Disposizioni finali.

1. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto, corredato dalla relazione tecnico-finanziaria, sarà sottoposto a verifica di compatibilità finanziaria, in base alle disposizioni vigenti; tale verifica sarà effettuata dal DSGA e sottoposta agli organi di controllo.
2. Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni alle disposizioni ed agli accordi nazionali di riferimento, tali variazioni si intendono immediatamente vigenti anche per il presente Contratto Integrativo d'Istituto con le stesse decorrenze, fermo restando che il testo del presente Contratto dovrà essere adeguato alle suddette variazioni quanto prima possibile.
3. In caso di contrasto tra il presente Contratto Integrativo d'Istituto e le disposizioni/gli accordi nazionali di riferimento, prevalgono - con decorrenza retroattiva - questi ultimi.

ALLEGATI:

- **ALLEGATO n. 1 (2 pagine) - FIS 2022/23 quota docenti**
- **ALLEGATO n. 2 (2 pagine) - FIS 2022/23 quota personale ATA**

Civate Camuno, 17 novembre 2022

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la delegazione di parte pubblica

Il Dirigente Scolastico

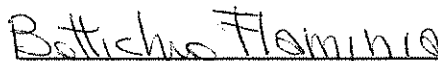
Roberto Salvetti



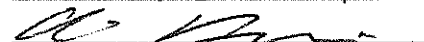
Per la delegazione di parte sindacale

La R.S.U.

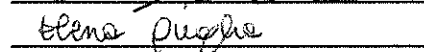
Bottichio Flaminia



Peci Antonella



Quaglia Elena



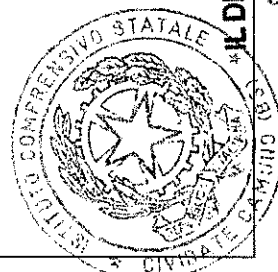
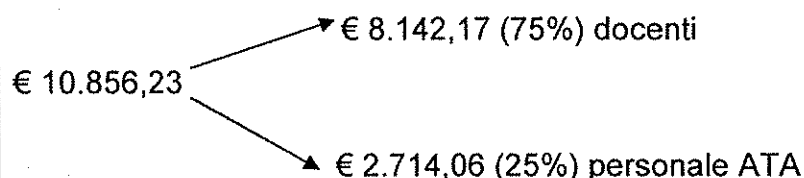
ALLEGATO n. 1 - MOF 2022/23 PERSONALE DOCENTE

FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA 2022/23 DOCENTI (75%)	€ 29.398,72 (pari a 1.679 ore funzionali) € 8.142,17 (75% del fondo valorizzazione ex bonus premiale) € 37.540,89 a. s. 2021/22 = € 37.594,59 (pari a 2.148 ore funz.li)
---	--

VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI - a. s. 2022/23: € 10.856,23 - (2021/22 = € 10.794,83)

LEGGE DI BILANCIO 2020 (27 dicembre 2019):

"Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione".

**ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI a. s. 2022/23**

retribuibili secondo compensi tabellari:	2022/23: € 1.672,91 + 536,71 (residuo)
- € 18,03 infanzia;	€ 2.209,62 (103 ore ca)
- € 18,65 primaria;	(2021/22: € 3.113,20)
- € 27,09 secondaria	

ALTRI STANZIAMENTI SPECIFICI a. s. 2022/23

Pratica sportiva e attività complementari di educazione fisica	ore aggiuntive di insegnamento = € 35/h	2022/23: € 768,11 (2021/22: 704,27) + 3.160,05 (residuo) € 3.928,16 (112 ore) 2021/22: € 3.160,05 (= 90 ore)
Forte processo immigratorio		2022/23: € 855,95 (21/22: 825,29) + 0,00 (residuo) € 855,95 (24 ore) 2021/22: € 1.753,76 (= 50 ore)

FUNZIONI STRUMENTALI - 2022/23: € 3.345,60 + 0,00 residuo = € 3.345,60 (pari a 191 ore)

(2021/22: € 3.353,13 pari a 191 ore)

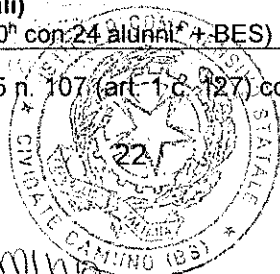
AREA DI INTERVENTO	NUMERO FUNZIONI	COMPENSO
POF (Piano dell'Offerta Formativa) e Nucleo di valutazione	una docente incaricata con designazione del Collegio docenti unitario del 25 ottobre 2022	35 ore pari a € 612,50
GLI (Gruppo di Lavoro per l'inclusione scolastica)	due docenti incaricate con designazione del Collegio docenti unitario del 25 ottobre 2022	Disabilità: 28 ore (€ 490) DSA: 23 ore (€ 402,50)
Continuità educativo-didattica	una docente incaricata con designazione del Collegio docenti unitario del 25 ottobre 2022	35 ore pari a € 612,50
Orientamento scolastico	una docente incaricata con designazione del Collegio docenti unitario del 25 ottobre 2022	35 ore pari a € 612,50
PNSD e didattica digitale	una docente incaricata con designazione del Collegio docenti unitario del 25 ottobre 2022	35 ore pari a € 612,50
TOTALE FUNZIONI		191 ore pari a € 3.342,50 residuo = € 3,10

Botticchio Flaminia

Elena Quella

F.I.S. a. s. 2022/23 (docenti 75%)		€ 29.398,72 + 8.142,17 = € 37.540,89 (pari a 2.145 ore funzionali) a. s. 2021/22: € 29.498,47 + 8.096,12 = € 37.594,59 (pari a 2.148 ore funzionali)	
INCARICHI	BENEFICIARI	(ore funzionali all'insegnamento = € 17,50/h)	A CARICO FIS
Collaboratori DS	2 incarichi	50 ^h pro-capite (comprensive di sostituzione DS in caso di assenza) = 100 ore	€ 1.750,00
Coordinatori di plesso (con delega a presiedere i Consigli di intersezione nella scuola dell'infanzia e di interclasse nella scuola primaria)	Infanzia Civate Infanzia Borno Primaria Civate Primaria Borno Primaria Malegno Primaria Ossimo Inf. Sec. I gr. Civate Sec. I gr. Borno Sec. I gr. Malegno	10 ^h x 3 = 30 ^h 10 ^h x 2 = 20 ^h 10 ^h x 6 = 60 ^h 10 ^h x 5 = 50 ^h 10 ^h x 5 = 50 ^h 10 ^h x 3 = 30 ^h 10 ^h x 6 = 60 ^h 10 ^h x 3 = 30 ^h 10 ^h x 3 = 30 ^h	10 ore per ogni classe/sezione Totale 360 ore € 6.300,00
Coordinatori dei Consigli di classe nella scuola secondaria I gr.	Sec. I gr. Civate (n.6) Sec. I gr. Borno (n.3) Sec. I gr. Malegno (n.3)	8 ^h x 6 = 48 ^h 8 ^h x 3 = 24 ^h 8 ^h x 3 = 24 ^h	Totale 96 ore € 1.680,00
Segretari dei Consigli di • intersezione • interclasse • classe	scuola infanzia (n. 2) scuole primarie (n.4) secondaria I grado (n.12)	6 ^h x 2 = 12 ^h 6 ^h x 4 = 24 ^h 6 ^h x 12 = 72 ^h	Totale 108 ore € 1.890,00
Coordinatori orario	Scuola secondaria I grado	50 ^h complessive massime	€ 875,00
Tutor anno di prova	Scuola primaria/sec. I gr.	8 ^h x 1 = 8 ^h	€ 140,00
Laboratorio informatica	Scuola primaria/sec. I gr.	€ 100 forfettari (x 7) = € 700	€ 700,00
Biblioteca	Primaria Civate C. Primaria Borno Primaria Ossimo	1 x € 100 forfettari = € 100 2 x € 75 forfettari = € 150 1 x € 100 forfettari = € 100	€ 350,00
sussidi	Primaria Civate C. Primaria Borno Primaria Malegno Primaria Ossimo	1 x € 100 forfettari = € 100 1 x € 100 forfettari = € 100 1 x € 100 forfettari = € 100 1 x € 100 forfettari = € 100	€ 400,00
SPESA PER INCARICHI		€ 14.085,00	
ARTICOLAZIONE Cdd	BENEFICIARI	(ore funzionali all'insegnamento = € 17,50/h)	A CARICO FIS
Commissione POF/Valut.	8 componenti	64 ^h complessive max	€ 1.120,00
GLI d'Istituto	9 componenti	72 ^h complessive max	€ 1.260,00
Continuità educativo-didattica	11 componenti	88 ^h complessive max	€ 1.540,00
Commissione Orientamento	4 componenti	32 ^h complessive max	€ 560,00
PNSD e didattica digitale	9 componenti	72 ^h complessive max	€ 1.260,00
Referente cyber/bullismo	forfettarie	20 ^h complessive	€ 350,00
GdL contrasto bullismo	4 componenti	32 ^h complessive max	€ 560,00
Referente Educazione civica	forfettarie	20 ^h complessive	€ 350,00
GdL Educazione civica	7 componenti	56 ^h complessive max	€ 980,00
Referente Prog. madrelingua	forfettarie	20 ^h complessive	€ 350,00
GdL Progetto madrelingua	8 componenti	64 ^h complessive max	€ 1.120,00
Coordinamento sostegno	forfettarie	20 ^h complessive	€ 350,00
GdL insegnanti di sostegno	9 componenti	45 ^h complessive max	€ 787,50
Referente intercultura	forfettarie	20 ^h complessive	€ 350,00
Referente sito web	forfettarie	20 ^h complessive	€ 350,00
Referente SPS	forfettarie	20 ^h complessive	€ 350,00
Referenti Covid	9	45 ^h complessive (5 ^h ore pro-capite)	€ 787,50
SPESA ARTICOLAZIONE Cdd		€ 12.425,00	
ATTIVITA' PROGETTUALI	RICHIESTE (ore aggiuntive come da schede progetto)	DA RETRIBUIRE A CARICO DEL FIS	
(37.540,89 - 14.085,00 - 12.425,00) = € 11.030,89 Disponibili € 11.030,89 (pari a 630 ore funzionali)		- aggiuntive di insegnamento = € 35/h - funzionali all'insegnamento = € 17,50/h	
RICHIESTE COMPENSI PER ATTIVITA' PROGETTUALI			
- 212 ore (su 212 richieste) aggiuntive di insegnamento (= 424 funzionali)		€ 7.420,00	
- 146 ore funzionali (su 182 richieste) funzionali all'insegnamento		€ 2.555,00	
TOTALE FIS PER ATTIVITA' PROGETTUALI		€ 9.975,00	
Rimanenza: € 1.055,89 (pari a 60 ore funzionali) anno corrente: 26 alunni* + BES (scorso a. s. 40 ^h con 24 alunni* + BES)		incontri GLO/BES secondo partecipazione, a partire dalla 6° ora (escluse le insegnanti di sostegno)	

■ A carico del BONUS di cui alla L13/07/2015 n. 107 (art. 1 c. 127) come rivista dalla L. 30/12/2019 n. 160, c. 249.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Roberto Salvetti)

Olivia Pugliese

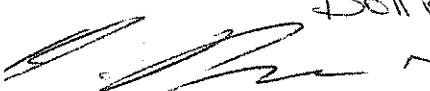
Botticchio Flaminia

ALLEGATO n. 2 - MOF 2022/23 PERSONALE ATA

INDENNITA' DI DIREZIONE - DSGA E SOSTITUTO DSGA				
Quota per Istituto verticalizzato	Quota per complessità			Totale compenso indennità di direzione quota variabile (importo lordo)
	Quota unitaria	n. docenti e ATA in organico di diritto	Totale quota per complessità + quota assistente amministrativo facente funzioni (€ 943,60)	
€ 750,00	€ 30,00	88	€ 3.583,60	€ 4.333,60
SOSTITUTO	20 giorni di sostituzione DSGA			€ 234,00
TOTALE DSGA E SOSTITUTO				€ 4.567,60

INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA = € 2.384,85			
PROFILO	incaricato	Incarico attribuito	Compenso
Assistenti amministrativi	primo assistente amministrativo (36 ^h)	diretta collaborazione con DSGA per gestione amministrativo-contabile e area acquisti	€ 220,00
	secondo assistente amministrativo (36 ^h)	affari generali; albo online - Amministrazione trasparente - sito web; supporto al DS.	€ 220,00
	terzo assistente amministrativo (36 ^h)	Personale docente ed ATA: rapporto di lavoro, inquadramento, carriera, sostituzioni.	€ 220,00
	quarto assistente amministrativo (18 ^h)	referente registro elettronico docenti, alunni e famiglie; referente Piattaforma Teams 365.	€ 114,85
	quinto assistente amministrativo (18 ^h)	supporto all'area amministrativo-contabile; attività del Consiglio d'Istituto; attività di valutazione e prove INVALSI.	€ 110,00
	totale assistenti amministrativi		
Collaboratori scolastici	scuola infanzia di Cividate Camuno (24 ^h) Bettoni		€ 100,00
	scuola infanzia di Borno (36 ^h) Surini		€ 150,00
	scuola infanzia di Borno (36 ^h) Ferrara		€ 150,00
	scuola primaria di Cividate Camuno (18 ^h) Plebani		€ 75,00
	scuola primaria di Malegno (36 ^h) Orsignola		€ 150,00
	scuola primaria di Borno (36 ^h) Re		€ 150,00
	scuola primaria di Ossimo (36 ^h) Isonni		€ 150,00
	scuola primaria di Ossimo (36 ^h) Bottichio		€ 150,00
	Scuola sec. I grado di Cividate C. (36 ^h) Vielmi		€ 150,00
	Scuola sec. I grado di Cividate C. (30 ^h) Peluchetti		€ 125,00
Scuola sec. I grado di Malegno (36 ^h) Sorteni		€ 150,00	
totale collaboratori scolastici			€ 1.500,00
Totale complessivo		€ 2.384,85 (884,85 + 1.500,00)	
Budget disponibile (importo lordo)		€ 2.384,85	
economia		€ 0,00	

FIS 2022/23: quota personale ATA = € 9.799,57 (pari al 25% del totale esclusa indennità direzione al DSGA e al sostituto)			
RIPARTIZIONE DEL FIS AL PERSONALE ATA			
	FIS	BONUS	TOTALE
Budget da suddividere tra il personale ATA	€ 9.799,57	€ 2.714,06	€ 12.513,63
Budget per i collaboratori scolastici (pari ai 2/3 del totale)	€ 6.533,05	€ 1.809,37	€ 8.342,42
Budget per gli assistenti amministrativi (pari a 1/3 del totale)	€ 3.266,52	€ 904,69	€ 4.171,21


 Elena Fuschi



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 (Roberto Salvetti)


PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI (disponibilità € 4.171,21) CCNL 29-11-2007 - art. 88 comma 2 punto e - Disponibilità per intensificazione del lavoro					
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	in relazione ai carichi di lavoro istituzionali, al supporto alle attività extracurricolari, alla realizzazione del POF, uso segreteria digitale.	Collaborazione con la Dirigenza ed il personale docente; rapporti con le famiglie; monitoraggio e rendicontazione in itinere dell'attività dell'Istituto;	Totale somma incentivata	quota fissa per sostituzioni (da BONUS)	Compenso (imponibile lordo)
1 ^a ass. amm.vo (36 ^h)	500,00	315,00	815,00	225,00	€ 1.040,00
2 ^a ass. amm.vo (36 ^h)	500,00	315,00	815,00	225,00	€ 1.040,00
3 ^a ass. amm.vo (36 ^h)	500,00	315,00	815,00	225,00	€ 1.040,00
4 ^a ass. amm.vo (18 ^h)	250,00	161,52	411,52	115,00	€ 526,52
5 ^a ass. amm.vo (18 ^h)	250,00	160,00	410,00	114,69	€ 524,69
TOTALI	2.000,00	1.266,52	3.266,52	904,69	€ 4.171,21
ECONOMIE					0,00

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI (disponibilità € 8.342,42)							
Sede	Collaboratore scolastico	- supporto attività didattica e organizzativa - POF - piccola manutenzione	QUOTA FISSA sostituzione assenti, variazione orario lavoro per esigenze servizio (da BONUS)	- supporto attività amm.va segreteria e Dirigenza	Quota per plessi con numero alunni a) 50/100 b) > 100	Particolare assistenza ai bambini della scuola dell'infanzia per la cura dell'igiene personale	Compenso (imponibile lordo)
Infanzia Civate Camuno	1° coll. scol.	€ 250,00	€ 75,00		€ 100,00	€ 90,00	€ 515,00
	2° coll. scol.	€ 250,00	€ 75,00		€ 100,00	€ 90,00	€ 515,00
	3° coll. scol. (24 ^h)	€ 165,00	€ 75,00		€ 100,00	€ 60,00	€ 400,00
Infanzia Borno	1° coll. scol.	€ 220,00	€ 75,00			€ 90,00	€ 385,00
	2° coll. scol.	€ 220,00	€ 75,00			€ 90,00	€ 385,00
Primaria Civate Camuno	1° coll. scol.	€ 250,00	€ 115,00		€ 150,00		€ 515,00
	2° coll. scol.	€ 250,00	€ 115,00		€ 150,00		€ 515,00
	3° coll. scol. (18 ^h)	€ 125,00	€ 65,00		€ 75,00		€ 265,00
Primaria e secondaria I grado Borno	1° coll. scol.	€ 250,00	€ 115,00		€ 150,00		€ 515,00
	2° coll. scol.	€ 250,00	€ 115,00		€ 150,00		€ 515,00
	3° coll. scol.	€ 250,00	€ 115,00		€ 150,00		€ 515,00
Primaria e secondaria I grado Malegno	1° coll. scol.	€ 250,00	€ 115,00		€ 100,00		€ 465,00
	2° coll. scol.	€ 250,00	€ 115,00		€ 100,00		€ 465,00
Primaria Ossimo I.	1° coll. scol.	€ 220,00	€ 115,00				€ 335,00
	2° coll. scol.	€ 220,00	€ 115,00				€ 335,00
secondaria I grado Civate C.	1° coll. scol.	€ 250,00	€ 115,00	€ 50,00	€ 100,00		€ 515,00
	2° coll. scol.	€ 250,00	€ 115,00	€ 50,00	€ 100,00		€ 515,00
	3° coll. scol. (30 ^h)	€ 218,05	€ 104,37	€ 50,00	€ 70,00		€ 442,42
TOTALE		€ 4.138,05	€ 1.809,37	€ 150,00	€ 1.595,00	€ 420,00	€ 8.112,42
QUOTA PER INTENSIFICAZIONE (particolari esigenze, quali: trasloco; lavori edilizi, attività estive)							€ 230,00
TOTALE COMPLESSIVO IMPEGNATO							€ 8.342,42
SOMMA NON UTILIZZATA							€ 0,00

■ A carico del BONUS di cui alla L13/07/2015 n. 107 (art. 1 c. 127) come rivista dalla L. 30/12/2019 n. 160, c. 249.

Bottichio Flaminia

Elena Pugliese



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Roberto Salvetti)